COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.10.2005
COM(2005) 480 definitivo

2005/0204 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che introduce una procedura di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione

{SEC(2005)1233}

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto e obiettivo della proposta

Obiettivo fra i più importanti dell'Unione europea è istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine occorre sviluppare politiche comuni d'asilo e immigrazione, come si legge nel programma di Tampere adottato dal Consiglio europeo nel 1999 e confermato nel 2004 con il programma dell'Aia ("Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea"). Tali politiche comuni vanno basate sull'adozione di strumenti legislativi comuni e sul rafforzamento della fiducia reciproca migliorando il coordinamento delle politiche nazionali, intensificando la cooperazione operativa e attivando uno scambio regolare delle informazioni fra gli Stati membri e con la Commissione.

Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam sono state adottate molte misure comuni in materia di asilo e immigrazione, settori nei quali la Comunità e gli Stati membri condividono la competenza a legiferare. Gli Stati membri mantengono tuttavia un importante ruolo in questo ambito e adottano di continuo nuove misure nazionali che, in alcuni casi, incidono anche sugli altri Stati membri o sulla Comunità in generale.

In effetti, l'assenza di controlli alle frontiere dello spazio Schengen, la politica comune dei visti, le intense relazioni economiche e sociali fra gli Stati membri e lo sviluppo di politiche comuni di asilo e immigrazione degli ultimi anni hanno avuto la conseguenza indiretta di aumentare le probabilità che le misure di asilo e immigrazione di uno Stato membro incidano anche su altri Stati membri. Una politica nazionale migratoria molto restrittiva, per esempio, può deviare i flussi migratori da uno Stato verso i suoi vicini, così come una procedura di regolarizzazione può attirare migranti clandestini verso uno Stato membro dal quale, poi, quegli stessi migranti regolarizzati potranno trasferirsi facilmente verso altri Stati membri. Altre misure nazionali di asilo e immigrazione, come quelle che modificano le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale o determinano i paesi d'origine sicuri, o i programmi di ammissione per cittadini di paesi terzi, e relative quote, o le misure di integrazione, possono avere un impatto anche sugli altri Stati membri o sulla Comunità in generale.

Tutto ciò giustifica quindi pienamente l'introduzione di una procedura formale d'informazione fra gli Stati membri e con la Commissione, che moltiplicherà le occasioni di scambio di informazioni e di discussione sulle misure nazionali in materia di asilo e immigrazione.

La Commissione e la presidenza lussemburghese del Consiglio hanno inviato una lettera, l'11 febbraio 2005, ai ministri di Giustizia e Affari interni relativa alla necessità di istituire un sistema d'informazione e allarme preliminare tra i responsabili nazionali dell'immigrazione e dell'asilo, per un approccio più coordinato delle politiche d'immigrazione e asilo degli Stati membri. Un primo scambio di vedute sull'istituzione di tale sistema si è avuto con il Consiglio GAI del 24 febbraio 2005. Tutti gli Stati membri si sono detti favorevoli in linea di principio e il Consiglio ha adottato, il 14 aprile 2005, delle conclusioni sull'istituzione di un "Sistema d'informazione reciproca tra i responsabili delle politiche d'immigrazione e di asilo degli Stati membri", invitando la Commissione a presentare una proposta legislativa formale.

La Commissione ha sempre evidenziato la necessità di potenziare lo scambio di informazioni sui fenomeni migratori. La procedura d'informazione proposta andrà in effetti a vantaggio degli Stati membri che trarranno una conoscenza più diffusa delle politiche degli altri Stati membri e potranno migliorarne il coordinamento. Se vi è scambio di vedute su un dato progetto nazionale di misure, gli Stati membri potranno conoscere le rispettive posizioni prima che il progetto diventi legge. E risulterà più agevole anche la negoziazione dei nuovi

atti legislativi dell'UE, grazie al migliore coordinamento delle politiche nazionali, a una migliore conoscenza e fiducia reciproca.

Da ultimo, la procedura d'informazione reciproca proposta va inserita nel contesto più ampio dei meccanismi e delle strutture di cooperazione e informazione fra gli Stati membri e la Commissione. La Commissione intende semplificare e accorpare i sistemi, le strutture e le reti esistenti a livello comunitario in modo da ridurre l'onere amministrativo a vantaggio proprio e degli Stati membri.

2. Disposizioni esistenti nel settore della proposta

- L'8 giugno 1988 la Commissione adottava una decisione che istituisce una procedura di comunicazione preliminare e di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti dei paesi terzi (GU 1988 L 183). Gli Stati membri non hanno mai utilizzato efficacemente il dispositivo di informazione e consultazione da quella istituito. Il nuovo quadro comunitario per le politiche di asilo e immigrazione rende obsolete le disposizioni della richiamata decisione della Commissione.
- Alcune disposizioni di diritto comunitario[1] fanno obbligo agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalle direttive in questione. Data la natura analoga delle informazioni richieste a norma di queste direttive e della presente proposta, si possono evitare inutili duplicazioni disponendo che gli Stati membri onorino gli obblighi previsti dalle citate direttive utilizzando la procedura d'informazione introdotta dalla presente proposta.

3. Consultazione

Durante il Consiglio GAI del 24 febbraio 2005 si è tenuta una discussione informale ad hoc sull'istituzione di un sistema di reciproca informazione e di allarme preliminare. Gli Stati membri hanno perlopiù reagito positivamente alle proposte congiunte della presidenza e della Commissione. Il 17 marzo 2005 si è tenuta a Bruxelles una riunione ad hoc di esperti degli Stati membri per discutere un documento informale dei servizi della Commissione contenente gli elementi principali del sistema proposto.

---

[1] - articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2001/40/CE del Consiglio [riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento]
- articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/51/CE del Consiglio [che integra le disposizioni dell'articolo 26 Schengen]
- articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio [protezione temporanea]
- articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/90/CE del Consiglio [favoreggiamento ingresso, transito e soggiorno illegali]
- articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/110/CE del Consiglio [assistenza nei provvedimenti di espulsione per via aerea]
- articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2003/9/CE del Consiglio [norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo]
- articolo 38, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio [attribuzione qualifica]
- articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 200x/xx/CE [ricercatori – direttiva non ancora formalmente adottata]
- articolo 43 della direttiva 200x/xx/CE [procedure di asilo – direttiva non ancora formalmente adottata]

4. Sintesi dell'azione proposta

La procedura di informazione reciproca esige che gli Stati membri comunichino agli altri Stati membri e alla Commissione le misure che intendono adottare nei settori dell'asilo e dell'immigrazione, non appena diventano di pubblico dominio. Devono essere comunicate soltanto le misure che potrebbero avere un impatto sugli altri Stati membri o sulla Comunità in generale. Sono comprese certe decisioni giudiziarie e amministrative.

Nel fornire le informazioni richieste gli Stati membri preparano una sintesi in un'altra lingua della Comunità.

Le informazioni saranno trasmesse attraverso una rete sul web gestita dalla Commissione. Tale rete Internet sarà utilizzata anche per comunicare alla Commissione le informazioni richieste a norma delle direttive di cui al punto 2.

Il singolo Stato membro o la Commissione possono chiedere complementi d'informazione in merito a una data misura. Una particolare misura nazionale può essere anche oggetto di uno scambio di vedute in presenza dello Stato membro interessato, della Commissione e di tutti gli altri Stati membri che desiderino partecipare. Obiettivo di questo scambio è identificare problemi di interesse comune; le discussioni non danno luogo a votazione né comportano raccomandazioni per lo Stato membro interessato.

5. Base giuridica

La decisione del Consiglio si fonda sull'articolo 66 del trattato CE. Dal 1° maggio 2004, secondo il protocollo relativo all'articolo 67 del trattato di Nizza, per adottare queste misure il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e previa consultazione del Parlamento europeo.

Il titolo IV del trattato CE non si applica al Regno Unito né all'Irlanda, salvo se i due paesi decidono altrimenti secondo le modalità indicate nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato ai trattati. Il titolo IV non si applica neanche alla Danimarca in virtù del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati.

6. Sussidiarietà

Secondo il principio della sussidiarietà, gli obiettivi dell'azione proposta, ossia creare un forum di informazione reciproca e scambio di vedute sulle misure nazionali di asilo e immigrazione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

Il successo degli strumenti legislativi comuni in materia di asilo e immigrazione è funzione di un migliore coordinamento delle politiche nazionali. A tal fine servono nuovi strumenti come quelli proposti nella decisione, consistenti in un meccanismo di scambio di informazioni e punti di vista fra gli Stati membri e con la Commissione che al solo livello nazionale risulterebbe impossibile attuare. Se gli Stati membri non si danno comunicazione reciproca degli sviluppi delle rispettive politiche di asilo e immigrazione, il rischio che queste ultime divergano e risultino persino contraddittorie comporterà distorsioni dei flussi migratori, quindi anche dei richiedenti asilo, e comprometterà la capacità degli stessi Stati membri di perseguire obiettivi comuni in quei settori.

7. Proporzionalità

La presente proposta si limita a migliorare lo scambio di informazioni sulle misure nazionali nei settori dell'asilo e dell'immigrazione fra gli Stati membri e con la Commissione.

Il sistema proposto non comporta un onere sproporzionato per gli Stati membri il cui compito principale sarà inserire un certo numero di documenti nella rete Internet istituita dalla presente decisione. Ove sia convocato uno scambio di vedute su una misura nazionale, lo Stato membro interessato avrà un unico obbligo: inviare un rappresentante alla riunione, che illustri nel dettaglio gli elementi della misura in questione e recepisca il punto di vista degli altri Stati membri.

L'onere finanziario è ridotto al minimo poiché gli scambi di vedute oggetto della misura proposta andranno a coincidere con le riunioni di altri gruppi consultivi della Commissione, così da ridurre le spese di viaggio e soggiorno per gli Stati membri. Obiettivo globale della Commissione nel proporre la presente decisione del Consiglio è semplificare le strutture esistenti per la cooperazione fra Stati membri nel campo dell'asilo e dell'immigrazione.

Sarà la Commissione a gestire il sistema d'informazione attraverso la rete telematica IDA che consente la creazione di reti di comunicazione distinte a costi minimi, senza richiedere grossi investimenti.

2005/0204 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che introduce una procedura di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1) Il 4 novembre 2005 il Consiglio europeo ha approvato un programma pluriennale - cosiddetto programma dell'Aia- per il rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui sollecita l'avvio della seconda fase di sviluppo di una politica comune in materia di asilo, migrazione, visti e frontiere a partire dal 1° maggio 2004, fondata su una più stretta cooperazione pratica fra gli Stati membri e un miglioramento dello scambio di informazioni.

(2) Con l'entrata in vigore il trattato di Amsterdam, le politiche comuni di asilo e immigrazione creano un'interdipendenza maggiore fra le singole politiche nazionali in questi settori; migliorare il coordinamento delle politiche nazionali è pertanto essenziale per rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia.

(3) Nelle conclusioni del 14 aprile 2005, il Consiglio Giustizia e Affari interni ha chiesto l'istituzione di un sistema d'informazione reciproca tra i responsabili delle politiche di migrazione e di asilo degli Stati membri, fondato sulla necessità di comunicare le informazioni relative a misure che potrebbero avere un impatto significativo su numerosi Stati membri o sull'UE in generale e atte a consentire uno scambio di vedute tra Stati membri e con la Commissione su richiesta di uno di essi.

(4) Sarebbe opportuno basare questa procedura d'informazione su principi di solidarietà, trasparenza e fiducia reciproca.

(5) Per motivi di efficienza e accessibilità, è opportuno che una rete Internet costituisca l'elemento essenziale della procedura d'informazione sulle misure nazionali di asilo e immigrazione.

(6) Alcune direttive comunitarie in materia di asilo e immigrazione fanno obbligo agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalle direttive in questione, in più delle disposizioni di attuazione. Per semplificare le procedure amministrative, gli Stati

---

2 GU C […] del […], pag. […].
3 GU C […] del […], pag. […].

membri devono avere la possibilità di fornire le informazioni richieste tramite la rete istituita dalla presente decisione.

(7) Poiché gli obiettivi della presente decisione, ossia creare un sistema sicuro di scambio e consultazione fra gli Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, a motivo degli effetti dell'azione proposta, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

(8) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione istituisce una procedura di scambio reciproco di informazioni sulle misure nazionali nei settori dell'asilo e dell'immigrazione, che si avvale di una rete Internet e comporta scambi di vedute su quelle misure.

Articolo 2

Informazioni richieste

1. Gli Stati membri che intendano adottare le seguenti misure nei settori dell'asilo e dell'immigrazione le comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, in quanto potrebbero avere un impatto sugli altri Stati membri o sulla Comunità in generale:

   a) i progetti di legge, al più tardi al momento della presentazione per adozione;

   b) i progetti di accordi internazionali, al più tardi al momento della firma.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri:

   a) il testo definitivo delle misure di cui al paragrafo 1, lettera a), nel momento in cui è adottato o subito dopo;

   b) il testo definitivo delle misure di cui al paragrafo 1, lettera b), nel momento in cui lo Stato membro acconsente a essere vincolato da quella misura o subito dopo.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le seguenti decisioni in quanto potrebbero avere un impatto sugli altri Stati membri o sulla Comunità in generale:

   a) le decisioni giudiziarie definitive che applicano o interpretano misure di diritto interno afferenti all'asilo o all'immigrazione, nel momento della pronuncia o subito dopo;

   b) le decisioni amministrative in materia di asilo e immigrazioni, al momento dell'adozione o subito dopo.

4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 e le decisioni di cui al paragrafo 3 sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri tramite la rete di cui all'articolo 4 ("la rete").

5. Il singolo Stato membro o la Commissione possono chiedere complementi d'informazione su a una data misura o decisione che un altro Stato membro abbia comunicato tramite la rete. In questo caso, lo Stato membro interessato fornisce il complemento d'informazione su quella misura o decisione entro due settimane dalla richiesta introdotta tramite la rete. I complementi di informazione sono comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri tramite la rete.

6. Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile in una lingua ufficiale diversa dalla propria/dalle proprie una sintesi del testo di tutte le misure o decisioni trasmesse alla rete. Tale sintesi riporta quanto meno gli obiettivi e l'ambito di applicazione della misura o decisione interessate, le principali disposizioni e una valutazione dell'impatto potenziale sugli altri Stati membri o sulla Comunità in generale.

Articolo 3

Obbligo di comunicare a norma delle direttive esistenti

Ove gli Stati membri abbiano l'obbligo di comunicare alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalle direttive basate sull'articolo 63 del trattato, tale obbligo è considerato assolto se le informazioni sono trasmesse tramite la rete.

Articolo 4

La rete

1. La rete per lo scambio di informazioni prevista dalla presente decisione è basata sul web.

2. La Commissione è responsabile della messa in opera e gestione della rete, della sua struttura, dei contenuti e dell'accesso ad essa. Misure adeguate ne garantiscono la riservatezza.

3. Per la messa in opera della rete, la Commissione si avvale della piattaforma tecnica esistente nel quadro comunitario della rete transeuropea per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni.

4. Gli Stati membri permettono l'accesso alla rete nell'osservanza delle misure disposte dalla Commissione a norma del paragrafo 2.

5. Gli Stati membri designano i referenti nazionali con accesso alla rete e ne informano la Commissione.

Articolo 5

Scambio di vedute

1. La Commissione può, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, organizzare uno scambio di vedute con gli esperti degli Stati membri su una specifica misura nazionale presentata a norma degli articoli 2 e 3 della presente decisione. Lo Stato membro la cui misura è oggetto di discussione è presente allo scambio di vedute.

2. Obiettivo dello scambio è identificare problemi di interesse comune.

Articolo 6

Valutazione e riesame

La Commissione valuta il funzionamento del sistema tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione e a intervalli regolari in seguito.

La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente decisione proponendo modifiche, se del caso.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL :

Proposal for a Council Decision on the establishment of a mutual information procedure on Member States' measures in the areas of asylum and immigration

2. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities:

18 03 Immigration and asylum policy

3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B..A lines)) including headings :

N/A

3.2. Duration of the action and of the financial impact:

The proposed legal instrument does indicate neither duration nor revision period. Application of the instrument should start in 2007.

3.3. Budgetary characteristics (*add rows if necessary*) :

N/A

Budget line	**Type of expenditure**		**New**	**EFTA contribution**	**Contributions from applicant countries**	**Heading in financial perspective**

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type	Section no.		Year 2007	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 and later	Total
Operational expenditure[4]									
Commitment Appropriations (CA)	8.1	a							
Payment Appropriations (PA)		b							
Administrative expenditure within reference amount[5]									
Technical & administrative assistance (NDA)	8.2.4	c							
TOTAL REFERENCE AMOUNT									
Commitment Appropriations		**a+c**							
Payment Appropriations		**b+c**							
Administrative expenditure <u>not</u> included in reference amount[6]									
Human resources and associated expenditure (NDA)	8.2.5	d	0.108	0.108	0.108	0.108	0.108	0.108	0.648
Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA)	8.2.6	e	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.324

Total indicative financial cost of intervention

TOTAL CA including cost of Human Resources		a+c +d+ e	0.162	0.162	0.162	0.162	0.162	0.162	**0.972**
TOTAL PA including cost of Human Resources		b+c +d+ e	0.162	0.162	0.162	0.162	0.162	0.162	**0.972**

[4] Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.
[5] Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.
[6] Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.

Co-financing details

N/A

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below (additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-financing):

EUR million (to 3 decimal places)

Co-financing body		Year n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 and later	Total
……	f							
TOTAL CA including co-financing	a+c +d+ e+f							

4.1.2. Compatibility with Financial Programming

☐ Proposal is compatible with existing financial programming.

☐ Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

☐ Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement[7] (i.e. flexibility instrument or revision of the financial perspective).

4.1.3. Financial impact on Revenue

☐ Proposal has no financial implications on revenue

☐ Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

NB: All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.

EUR million (to one decimal place)

		Prior to action	Situation following action					
Budget line	Revenue	[Year n-1]	[Year n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5][8]
	a) Revenue in absolute terms							
	b) Change in revenue	Δ						

(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)

4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see detail under point 8.2.1.

---

[7] See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

[8] Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years

Annual requirements	Year n (2007)	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 and later
Total number of human resources	1	1	1	1	1	1

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

Details of the context of the proposal are required in the Explanatory Memorandum. This section of the Legislative Financial Statement should include the following specific complementary information:

5.1. Need to be met in the short or long term

Better coordination of national asylum and immigration policies through the establishment of a mutual information procedure on national asylum and immigration measures and the possibility of holding meetings for the exchange of views on such measures. For such purpose, a web-based network using the CIRCA platform will be set up, and a number of meetings organised to provide the framework for the exchange of views.

5.2. Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

The Community involvement is needed as this kind of transnational cooperation exercise cannot take place only at national level.

Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context of the ABM framework

The proposed measure will lead to improved coordination, exchange of information and enhancement of the common policies on asylum and immigration

5.3. Method of Implementation (indicative) N/A

Show below the method(s)[9] chosen for the implementation of the action.

□ ***Centralised Management***

□ Directly by the Commission

□ Indirectly by delegation to:

□Executive Agencies

□ Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation

□ National public-sector bodies/bodies with public-service mission

□***Shared or decentralised management***

□ With Member states

□ With Third countries

□***Joint management with international organisations (please specify)***

[9] If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point

Relevant comments:

6. MONITORING AND EVALUATION

6.1. Monitoring system

The Commission will evaluate the functioning of the system 3 years after the entry into force of the Council decision and regularly thereafter

6.1.1. Evaluation

6.1.2. Ex-ante evaluation

See impact assessment

6.1.3. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

N/A

6.1.4. Terms and frequency of future evaluation

An evaluation of the functioning of the system 3 years after the entry into force of the Council decision

7. ANTI-FRAUD MEASURES

N/A

8. DETAILS OF RESOURCES

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	**Type of output**	**Av. cost**	**Year n**		**Year n+1**		**Year n+2**		**Year n+3**		**Year n+4**		**Year n+5 and later**		**TOTAL**	
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost
OPERATIONAL OBJECTIVE No.1 [10]																
Action 1																
Output 1																
Output 2																
Action 2																
Output 1																
Sub-total Objective 1																
OPERATIONAL OBJECTIVE No.2[1]																
Action 1																
Output 1																
Sub-total Objective 2																
OPERATIONAL OBJECTIVE No.n [1]																
Sub-total Objective n																
TOTAL COST																

[10] As described under Section 5.3

8.2. Administrative Expenditure

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.

8.2.1. Number and type of human resources

Types of post		Staff to be assigned to management of the action using additional resources (**number of posts/FTEs**)					
		Year n (2007)	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4	Year n+5
Officials or temporary staff[11] (XX 01 01)	A*/AD						
	B*, C*/AST	1	1	1	1	1	1
Staff financed[12] by art. XX 01 02							
Other staff[13] financed by art. XX 01 04/05							
TOTAL							

8.2.2. Description of tasks deriving from the action

The official will be in charge of managing the information system, animate the network and organise when necessary the meetings for the exchange of views on national measures transmitted through the network.

8.2.3. Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources)

☐ Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended

☐ Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n

☐ Posts to be requested in the next APS/PDB procedure

☐ Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)

☐ Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

---

11 Cost of which is NOT covered by the reference amount

12 Cost of which is NOT covered by the reference amount

13 Cost of which is included within the reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line (number and heading)	Year n	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4	Year n+5 and later	TOTAL
1 Technical and administrative assistance (including related staff costs)							
Executive agencies[14]							
Other technical and administrative assistance							
i*ntra muros*							
extra muros							
Total Technical and administrative assistance							

8.2.5. Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources	Year n (2007)	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4	Year n+5 and later
Officials and temporary staff (XX 01 01)	0.108	0.108	0.108	0.108	0.108	0.108
Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.) (specify budget line)						
Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount)	**0.108**	**0.108**	**0.108**	**0.108**	**0.108**	**0.108**

[14] Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) concerned.

Calculation– ***Officials and Temporary agents***

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

1 B Official = 108,000 € per year

Calculation– ***Staff financed under art. XX 01 02***

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

	Year n	Year n+1	Year n+2	Year n+3	Year n+4	Year n+5 and later	TOTAL
XX 01 02 11 01 – Missions							
XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.324
XX 01 02 11 03 – Committees[15]							
XX 01 02 11 04 – Studies & consultations							
XX 01 02 11 05 - Information systems							
2. Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11)							
3. Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line)							
Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount)	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.324

Calculation - ***Other administrative expenditure not included in reference amount***

4 meetings for exchange of views on national measures * 27 MS * 500 €

[15] Specify the type of committee and the group to which it belongs.